



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

R.G.V.G. n. 2925/2017

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi

nel procedimento relativo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta da FORNIMAR di Fausto Pregellio & C. s.a.s.

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che, con ricorso depositato in data 29.08.2017, il sig. Fausto Pregellio, quale socio accomandatario della FORNIMAR di Fausto Pregellio & C. s.a.s, proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi;

rilevato che il professionista nominato quale O.C.C., dott. Tullio Maestro, ha depositato relazione di data 9.8.2017 attestante la fattibilità della proposta di accordo;

considerato che, con decreto di data 12.09.2017, questo Giudice, rilevato che la proposta risultava soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e letta l'attestazione della fattibilità del piano formulata da parte del Gestore della Crisi, fissava udienza per la discussione, disponendo la presentazione della proposta, a cura dell'O.C.C., all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, con assegnazione di termine ai creditori per far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta informando che, in mancanza, si sarebbe ritenuto prestato il consenso nei termini



comunicati;

rilevato che hanno votato a favore della proposta di accordo i creditori rappresentanti il 98,10% dei crediti, risultando così ampiamente raggiunta la percentuale di adesione all'accordo prevista dall'art. 11, comma secondo, Legge 3/2012;

rilevato che entro il termine assegnato è pervenuta una sola contestazione da parte dell'INAIL,

sostanzialmente confermativa del voto contrario alla proposta di accordo;

ritenuto al riguardo che, anche a voler formulata una “contestazione” ai sensi di legge, il credito dell'INAIL possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. 3/2012 (cfr. art. 12, II co., Legge cit.);

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi con le relazioni di data 30.10.2017 e 20.11.2017;

ritenuto dunque che l'accordo sia stato approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e che, sussistendo gli ulteriori presupposti previsti dagli articoli 11 e 12 della citata Legge, debba essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto FORNIMAR di Fausto Pregellio & C. s.a.s, depositato il 29.08.2017, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati

ATTRIBUISCE



al professionista gli obblighi ed i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

DISPONE

che dell'omologa dell'accordo sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Trieste

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Trieste, 4.12.2017

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi

